



COMUNE di MONTEPARANO

Provincia di Taranto

(Integrazione e modifica al precedente Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 13 del 31/01/1986)

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 27/09/2002

Modificato con delibera di C.C. n. 29 del 29/11/2002

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private, nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, dell'Ordinamento dello Stato Civile e delle Leggi Sanitarie vigenti.

ARTICOLO 2

(Competenze)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria, ivi compreso quello dell'illuminazione votiva, vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23, 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive integrazioni e modificazioni, nonché a mezzo della competente ASL.

ARTICOLO 3

(Responsabilità)

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

(Disposizioni generali)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990.
3. Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del DPR 285/1990.

ARTICOLO 5

(Vigilanza)

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero comunale, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/1990.

2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che si avvale del personale dipendente.
3. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti sono riservate al Comune che può provvedervi con le forme di gestione previste dall'articolo 22 della Legge n. 142/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Competono al Comune le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 285/1990.
5. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO 2

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 6

(Dichiarazione di morte)

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto ecc., il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'articolo seguente.

ARTICOLO 7

(Atto di morte)

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.
2. In qualunque caso di morte violenta ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

ARTICOLO 8

(Denuncia causa di morte)

1. I medici devono per ogni caso di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla ASL dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta da medico necroscopo della ASL.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, alla ASL competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla ASL di residenza.
8. Spetta alle AA.SS.LL l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

ARTICOLO 9

(Osservanze)

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo precedente si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, si applicano le norme di cui ai Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 10

(Causa dovuta a reato)

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 11

(Medico necroscopo)

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla ASL competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore da decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990 e, comunque, non dopo le 30 ore.

ARTICOLO 12

(Rinvenimento resti)

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e alla ASL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, la ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

ARTICOLO 13

(Autorizzazione alla sepoltura)

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 14

(Nati morti)

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla ASL.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO 3

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 15

(Periodo di osservazione)

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento o salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

ARTICOLO 16

(Casi di morte improvvisa o apparente)

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ARTICOLO 17

(Casi di malattia infettiva-diffusiva)

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica della ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ARTICOLO 18

(Misure cautelative)

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica della ASL adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO 4

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ARTICOLO 19

(Deposito di osservazione e obitorio)

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del DPR 13.2.1964, n. 185.

CAPO 5 FERETRI

ARTICOLO 20

(Deposizione della salma nel feretro)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 22.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattie infettive-diffusive compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 21

(Verifica e chiusura del feretro)

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 20.
3. In particolare, deve essere stretta la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 22

(Struttura e qualità dei feretri)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del DPR 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti di altri comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 53, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/1990;

- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'articolo 30, punto 5, del DPR 285/1990;
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del DPR 285/1990.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 23

(Piastrina di riconoscimento)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO 6

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 24

(Trasporti funebri)

1. Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri viene svolto tramite imprese specializzate con i mezzi aventi i requisiti di cui all'articolo 20 del DPR 285/1990.

ARTICOLO 25

(Modalità del trasporto e percorso)

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 26

(Orario dei trasporti)

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.
2. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata

ARTICOLO 27

(Norme generali per i trasporti)

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 20; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del DPR 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al personale addetto del cimitero. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 29 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 28

(Riti religiosi)

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 29

(Trasferimento di salme senza funerale)

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsia, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

ARTICOLO 30

(Morti per malattie infettive-diffusive)

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione o la tumulazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattenimenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 31

(Trasporto per e da altri Comuni)

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 19.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è dato dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25/1 e 25/2 del DPR 285/1990.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 32

(Trasporti all'estero o dall'estero)

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR 285/1990, nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 33

(Trasporto di ceneri e resti)

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

CAPO 7

CAMERA MORTUARIA E SALA PER AUTOPSIA

ARTICOLO 34

(Camera mortuaria e sala autopsia)

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, nonché di una sala per autopsie, i cui requisiti sono definiti dall'articolo 66 del D.P.R. n.285/1990.

CAPO 8

OSSARIO COMUNE

ARTICOLO 35

(Ossario)

1. L'ossario consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 86 del DPR 285/1990, qualora non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

CAPO 9

INUMAZIONE - TUMULAZIONE

ARTICOLO 36

(Inumazione)

1. I campi destinati all'inumazione devono rispettare le norme di cui agli articoli 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. E' consentita, in sostituzione del cippo, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti o altri manufatti. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco.

ARTICOLO 37

(Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del DPR 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 285/1990, nonché dell'articolo 67 del presente Regolamento.

CAPO 10

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 38

(Esumazione ordinaria)

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del DPR 285/1990 e, cioè, di 10 anni. Sono parificati ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo giugno, luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 39

(Avvisi di scadenza)

1. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio o suo delegato curerà la stesura di elenchi e tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 40

(Esumazione straordinaria)

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del DPR 285/1990.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale da lui delegato.

ARTICOLO 41

(Estumulazione)

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati secondo la programmazione dell'ufficio competente.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 42

(Oggetti da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti d'ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO 11 CREMAZIONE

ARTICOLO 43 (Cremazione)

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto più vicino.
2. Le spese relative fanno carico totalmente al richiedente tale servizio.

CAPO 12 POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 44 (Orario)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 45 (Disciplina dell'ingresso)

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

ARTICOLO 46 (Divieti speciali)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - i) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

ARTICOLO 47

(Riti funebri)

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

ARTICOLO 48

(Epigrafi, ornamenti)

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Comune.
2. Ogni epigrafe deve di norma contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi;
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

ARTICOLO 49

(Fiori e piante ornamentali)

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ARTICOLO 50

(Materiali ornamentali)

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Comune disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 51

(Personale del cimitero)

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro,
sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale,
sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO 13

SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

ARTICOLO 52

(Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepolture per famiglie e collettività (cappelle, tombini) ai residenti a Monteparano alla data di nascita e successivamente emigrati ed ai parenti sino al 4° grado e/o affini di 2° grado.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, ossarietti del colombario).
4. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del corrispettivo previsto dalla tabella allegata al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - il/i concessionario/i;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
 - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
7. L'originale dell'atto di concessione deve essere sottoscritto in calce dal/i concessionario/i in segno di piena ed incondizionata accettazione.

ARTICOLO 53

(Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture individuali (cappelle, tombini);
 - b) in 20 anni per i loculi e ossarietti del colombario.
 - c) in 10 – 15 anni per tumuli.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del relativo canone di concessione.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data del pagamento della tariffa di concessione o della prima sepoltura, se antecedente.

ARTICOLO 54

(Modalità di concessione)

1. La sepoltura individuale (loculi, ossarietti del colombario) può concedersi, a domanda a coloro indicati al 2° comma dell'art. 52, solo in presenza della salma per i loculi o dei resti mortali per gli ossarietti.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi di ciascun blocco disponibile da sinistra a destra e per file di loculi, iniziando da sopra a finire al loculo a terra, fino all'esaurimento dei posti disponibili dell'intero blocco. Una volta esaurita la disponibilità, si procederà all'inizio del blocco successivo. Lo stesso criterio di assegnazione varrà per i loculi resisi liberi nel frattempo.
3. La concessione in uso della sepoltura di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga a quanto previsto al primo comma, a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini.
5. La concessione di aree per la costruzione di manufatti (cappelle, tombini) è data secondo le disponibilità e a domanda degli interessati.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ARTICOLO 55

(Uso delle sepolture private)

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 93 del DPR 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, ancorché di sesso femminile, benché coniugati e con diverso cognome, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dall'originario concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari delle concessioni verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, del concessionario iniziale depositata presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il titolare deve attenersi a quanto prescritto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento, senza alcun diritto che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 56

(Manutenzione delle sepolture)

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nei colombari di proprietà comunale il Comune provvede alla manutenzione straordinaria, con esclusione delle parti decorative installate dai concessionari.

ARTICOLO 57

(Termini di costruzione delle opere)

1. Le concessioni in uso di aree per le costruzioni di cappelle e tombini impegnano il titolare alla presentazione del progetto entro 12 (dodici) mesi dall'atto di assegnazione ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine perentorio fissato dalla relativa concessione edilizia.

ARTICOLO 58

(Divisioni - subentri)

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 20 della legge 4.1.1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, con atto pubblico o scrittura privata sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, a seguito della presa d'atto da parte dell'Amministrazione.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 55 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 55, abbiano titolo per assumere una qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti e o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 59

(Rinuncia a concessione di aree libere)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 60

(Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare, altresì, la rinuncia a concessione di aree parzialmente o totalmente edificate, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, per concessionari della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune un equo indennizzo per le opere costruite su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 61

(Revoca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del DPR 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte dell'ufficio competente dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 62

(Decadenza)

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- c) quando non si sia provveduto alle prescrizioni previste dall'articolo 57;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 56;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione é adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 63

(Provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 64

(Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del DPR 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

CAPO 14

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 65

(Esecuzione lavori)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dietro domanda.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. Le imprese operanti per conto di privati all'interno del Cimitero dovranno osservare gli orari di apertura stabiliti dall'Amministrazione alternatively, potrà essere rilasciato idoneo permesso onde consentire l'attività lavorativa in fasce di orario diverse, anche in assenza del preposto dell'Amministrazione; In tal caso l'impresa rimane unica responsabile per qualsiasi danno a cose e/o persone derivanti dall'attività.

ARTICOLO 66

(Autorizzazione lavori)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (cappelle, tombini) devono essere redatti in conformità della normativa tecnica di cui all'articolo successivo e definire il numero di salme che possono essere accolte nelle sepolture stesse. La relativa concessione edilizia viene rilasciata dal Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere ASL competente e della Commissione Edilizia.
2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle costruzioni confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi e similari.
6. Le agibilità dei manufatti edilizi destinati a sepolture saranno rilasciate dall'UTC previa presentazione della documentazione di rito da parte dei concessionari.
7. In caso di manufatti di età vetusta per i quali alla data di approvazione del presente Regolamento sia irreperibile la relativa agibilità, in caso di nuove tumulazioni dovrà essere esibita dal concessionario idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. 22/04/1994, n. 245, a firma di tecnico abilitato.

ARTICOLO 67

(Normativa tecnica)

1. Il progetto dovrà essere impostato planimetricamente in modo da non lasciare spazi vuoti tra le costruzioni e lungo i lati che definiscono il lotto.

CAPPELLE

- a) FONDAZIONI: Le fondazioni di tipo continuo o altro dovranno essere realizzate in calcestruzzo armato della classe minima Rck 250 nel cui interno sarà realizzato apposito vespaio con buon pietrame calcareo.

E' esplicitamente vietata la realizzazione di fondazioni utilizzando solo tufi posti in opera semplicemente l'uno accanto all'altro (a fascia)

- b) MURATURA ESTERNA

- se in tufi, cm. 40; a camera d'aria (interno cm. 20, camera d'aria cm. 5, esterno cm. 15);
- se in blocchetti portanti in cemento, cm. 25;
- se in cemento armato, a faccia vista, minimo cm. 20.

- c) INTONACI INTERNI ED ESTERNI

- intonaco civile a tre strati, per interni ed esterni ;
- intonaco decorativo del tipo graffiato (per i colori si dirà in seguito) ;
- rivestimento, preferibilmente, in pietra di marmo, anche parziale, scegliendo con particolare attenzione tipo, qualità e colore e tenendo presente le particolari caratteristiche del pio luogo, ove si inserisce.

Per il rivestimento è esplicitamente vietato l'uso della ceramica.

- d) PAVIMENTO

La quota del pavimento sarà rialzata di cm. 15 rispetto alla quota della sistemazione esterna (strade o marciapiedi), determinando opere di aerazione del sottostante vespaio il cui spessore sarà di minimo cm. 30.

Il primo loculo utile dovrà essere rialzato di ulteriori cm. 10 dal piano di pavimento.

E' possibile adoperare come rifiniture tutti i comuni materiali normalmente usati per civili abitazioni, inclusi i marmi.

- e) SOLAIO

Il solaio sarà del tipo normalmente usato per le civili abitazioni, con uno spessore minimo complessivo di cm.35, includendo in tale spessore tanto il solaio vero e proprio ($h = 20 + 5$ cm.), quanto l'impermeabilizzazione, le pendenze ($h =$ cm. 10), ecc. Particolare cura dovrà essere posta, facendone cenno

nella relazione tecnica di progetto, alla esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, di esecuzione delle pendenze e, soprattutto, dello scarico delle acque piovane che dovranno essere canalizzate fino a terra.

f) NUMERO DEI LOCULI

Per ogni cappella si potranno realizzare loculi in ragione di un coefficiente di divisione di 1,20 mq. per ogni metro quadrato di superficie concessa

g) ALTEZZA

Ciascuna cappella dovrà avere altezza, all'estradosso del solaio di copertura, non superiore ne inferiore a m. 5,20 dal piano stradale; sono da aggiungere cm.30 per un sovrastante muretto di coronamento, eventualmente in oggetto non superiore a cm.10, per cui l'altezza massima complessiva dovrà essere di m. 5,50.

Oltre tale muretto non è possibile realizzare alcun altro manufatto, ad eccezione di una eventuale "croce" di altezza non superiore a cm.80.

h) PORTE

La porta di ingresso alla cappella dovrà avere larghezza non inferiore a m.1,20, mentre l'altezza sarà pari a m.2,60, ottenuta sommando ai m.2,10 netti (quale è l'altezza effettiva della porta) cm. 50 sovrastanti da utilizzare a wasistass (finestre ruotanti su un asse centrale orizzontale) o altro idoneo dispositivo di aerazione, con esclusione delle ventole. Il materiale da usare sarà il ferro battuto o l'alluminio anodizzato (anticorodal) a doppio vetro, di colore scuro.

i) LOCULO (tumulo o nicchia)

Ciascun loculo dovrà avere obbligatoriamente le dimensioni nette seguenti :

lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70; larghezza m. 0,75, come riportato nel precedente articolo 37.Ciascun ossario dovrà obbligatoriamente avere le dimensioni nette seguenti:

lunghezza m. 0,75; larghezza m. 0,30; altezza m. 0,40.

l) PARETI ESTERNE

- se in tufo, da cm.40 pieni;
- se con mattoni forati, da cm. 25 riempiti di calcestruzzo;
- se in cemento armato, da cm. 20 minimo.

m) PARETI INTERNE:

- in mattoni di pomice da cm. 10 riempiti di calcestruzzo ;
- in calcestruzzo armato da cm. 10 ;

n) SOLETTE

Canne di ventilazione: all'interno dei loculi dovranno essere installate canne di ventilazione verticali con innesto ad ogni loculo, sfocianti sul terrazzo con idoneo esalatore; diametro minimo 50 mm di PVC o similari.

Le solette che dividono i loculi dovranno essere realizzate con cassa piena armata da cm.10, in doppio senso longitudinale e calcolate in maniera tale da reggere ad un sovraccarico di 250 kg/mq. Le stesse dovranno avere leggera inclinazione (1%- 1,5%) verso l'interno in modo da evitare eventuale fuoriuscita di liquidi.

o) INTONACI

Ogni loculo dovrà essere intonacato, all'interno ed all'esterno (se vi sono facce libere), con malta di cemento onde garantire la sua impermeabilità ai liquidi ed ai gas.

p) COLORI

Tutte le combinazioni dei colori dovranno essere contenute nella gradazione chiara, con esclusione di porte e finestre che dovranno essere di colore scuro.

q) ATTI PROGETTUALI

Tutti gli atti progettuali dovranno soddisfare compiutamente le norme del vigente Regolamento Edilizio, nonché del presente Regolamento, con esclusione ovviamente della corografia generale in scala 1 :5000 ; la

relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata con riferimento alla tecnica di costruzione ed ai materiali di rifinitura.

r) COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia comunale può esprimere parere positivo, motivandolo adeguatamente, anche su progetti che si discostino dalle presenti norme purché sia valido l'inserimento architettonico nel complesso edilizio esistente.

ARTICOLO 68

(Responsabilità)

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 69

(Danni a terzi)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio e di occupare spazi attigui.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 70

(Introduzione di materiali)

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ARTICOLO 71

(Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco, sentito il Responsabile del competente ufficio comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

ARTICOLO 72

(Commemorazione dei defunti)

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 73

(Vigilanza)

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere realizzate.

CAPO 15

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 74

(Funzioni - licenza)

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi delle salme;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 285/1990.

ARTICOLO 75

(Divieti)

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b) di sostare nei locali e negli uffici del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di disporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO 16

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 76

(Registro delle sepolture)

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle disposizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 77

(Annotazioni)

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi dell'atto di concessione;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 78

(Aggiornamenti)

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del DPR 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 79

(Scadenario delle concessioni)

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio o suo delegato predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 80

(Efficacia delle disposizioni del Regolamento)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento,
3. presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
4. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 81

(Cautele)

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 82

(Responsabile del Servizio)

1. Spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio l'emanazione degli atti previsti nel presente Regolamento ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del presente Regolamento.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste nel presente Regolamento spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

ARTICOLO 83

(Concessioni pregresse)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 80 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 84

(Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio)

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285 del 10.9.1990.